



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19/12/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 25 novembre 2013, n. 307**

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L. R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza - Lavori di difesa e consolidamento costa in loc. Arenosa - Comune di Diso (Le) - Proponente: Comune di Diso - Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici.

L'anno 2013 addì 25 del mese di novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regie per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 9507 del 13.07.2010 il Responsabile del Procedimento del Comune di Diso - Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici -, presentava istanza, opportunamente documentata, di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto concernente i lavori di difesa e consolidamento costa in località Arenosa, nel Comune di Diso;
- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 11789 dell'8.09.2010, richiama gli adempimenti di cui alla l.r. n. 11/2001, in particolare al proponente la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito, il parere di competenza degli enti coinvolti;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 1039 del 03.02.2011 veniva sollecitato il parere delle amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. n. 13104 del 14.10.2010 l'Ufficio regionale Parchi e Riserve Naturali esprimeva parere favorevole all'intervento proposto con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Sia prodotto opportuno studio relativo all'evoluzione della linea di costa che copra un arco temporale di almeno 20 anni.
 - Sia relazionata l'attività di "bonifica preventiva con sommozzatori" del fondale cui si fa riferimento all'interno della sintesi non tecnica (pag. 7);
 - Sia valutata la possibilità di modificare il profilo della scogliera, eliminando la rasata a quota 1,50 m s.l.m., e mantenendo una protezione al piede che non superi il livello medio marino.
 - gli interventi di consolidamento vengano eseguiti lontano dai periodi di riproduzione per le specie faunistiche presenti. Nello specifico nessun intervento venga eseguito nel periodo 1 marzo - 31 agosto;
 - per le esigenze di trasporto si utilizzi prevalentemente o esclusivamente la viabilità esistente e venga contenuta il più possibile l'estensione delle aree di cantiere;
 - Si valuti la possibilità di non effettuare lavori di allargamento della strada, utilizzando mezzi di trasporto

idonei all'esistente e predisponendo un opportuno sito di trasferimento per il materiale lapideo; - vengano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare l'intorbidamento delle acque e la produzione di polveri e gas di scarico a terra. In particolare l'area marina interessata dai lavori dovrà essere delimitata da panne galleggianti zavorrate al fondo;

- sia ricostituita la vegetazione e, ove possibile, venga ripiantumata utilizzando la vegetazione rimossa che possa essere considerata assimilabile a macchia mediterranea;

- per le nuove eventuali piantumazioni vengano utilizzate essenze ed ecotipi locali, impiegando materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo n. 386 del 10.11.2003;

- preliminarmente alla esecuzione di ogni intervento sia effettuata una accurata pulitura di tutte le aree di intervento con successivo smaltimento dei materiali raccolti nei modi di legge;

- siano minimizzate al necessario per la messa in sicurezza le opere di movimento terra, in particolare in presenza di vegetazione assimilabile a macchia mediterranea

- sia minimizzato lo spostamento del materiale già accumulatosi a seguito dei precedenti crolli ed oggetto di avvenuta ricolonizzazione vegetale;

Le prescrizioni di cui sopra sono riferite agli interventi effettuati in aree ricadenti nell'ambito del SIC "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca"; esse rappresentano tuttavia indicazioni per l'adozione di buone pratiche nella realizzazione degli interventi e potranno, ove possibile, essere recepite in sede di esecutivo nelle restanti aree di progetto. Qualora nelle aree interessate dalle opere, ivi comprese le aree di cantiere, fossero presenti alberi di ulivo, si rammenta che il loro espianto è disciplinato D.Lgs. Lgt. 27-7-1945 n. 475 e dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per l'esercizio della delega ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura concernente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di ulivo), che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007), la documentazione definita dal DGRP n. 707 del 6.05.2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che si esprimerà in merito.

Con nota acquisita al prot. n. 9536 del 17.10.2011 il Comune proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul BURP n. 64 e sui quotidiani "Nuovo Quotidiano di Puglia" e "Avvenire", tutti datati del 28.04.2011;

Con nota acquisita al prot. n. 9572 del 19.-10.2011 la Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - riteneva di poter esprimere parere in linea tecnica favorevole al progetto in esame. Con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La gestione del materiale rinvenuto nel corso delle operazioni preliminari di bonifica del fondale e degli altri rifiuti prodotti in fase di cantiere sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- le aree interessate dai cantieri temporanei e mobili e dal deposito dei materiali siano definite univocamente ed indicate espressamente in sede di progettazione esecutiva. Le stesse non dovranno ricomprendere ambiti interessati dalla presenza di vegetazione arbustiva oggetto di tutela nel SIC terra "Costa Otranto - S.M. di Leuca";

- sia previsto l'utilizzo, quale azione di contenimento preventiva della diffusione di sedimenti in sospensione nelle aree sottoposte alle operazioni preliminari di bonifica e alle successive operazioni di posa del pietrame e degli scogli a protezione del tratto di costa, di specifiche panne antitorbidità marine;

- siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali fattibili al fine di ridurre al minimo i fenomeni vibratorii delle macchine e dei mezzi d'opera da utilizzare, quali, ad esempio, l'impiego di attrezzature o tecniche caratterizzate da basse emissioni di vibrazioni;

- siano adottati tutti i necessari accorgimenti al fine di limitare gli impatti sull'ecosistema del SIC;

- per l'intera durata del cantiere siano adottate tutte le precauzioni necessarie e siano attivati tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel

rispetto della normativa vigente;

- siano prevista periodiche bagnature delle aree di cantiere e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
- le aree di cantiere siano delimitate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- il materiale inerte necessario per la realizzazione delle opere provenga da cave autorizzate.

con nota prot. n. 367 del 13.01.2012, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato regie di V.I.A. nella seduta del 10.01.2012 venivano richieste le seguenti integrazioni progettuali:

- Si specifichi tipologia e natura dell'attività di "bonifica preventiva con sommozzatori" del fondale cui si fa riferimento all'interno della sintesi non tecnica;
- Non si condivide la rasata a quota 1,50 m s.l.m., in quanto confligge con le caratteristiche dell'area snaturandone la naturalità; è opportuno elaborare una soluzione conforme alle frastagliate peculiarità del contesto;
- Si valuti la possibilità di non effettuare lavori di allargamento della strada, utilizzando con idonei mezzi di trasporto prevalentemente o esclusivamente la viabilità esistente e predisponendo un opportuno sito di trasferta per il materiale lapideo;
- Si chiede in ordine all'evidente pericolosità geomorfologica del sito quali azioni siano state poste in essere dal Comune in ordine al P.A.I."

con nota acquisita al prot. n. 6848 del 31.08.2012 l'Autorità di Bacino della Puglia richiedeva integrazioni progettuali;

con nota acquisita al prot. n. 1585 del 23.02.2012 il Comune di Diso riscontrava la richiesta di integrazioni formalizzata con nota prot. n. 367/2012, in narrativa esplicitata, e con successiva nota acquisita al prot. 4900 del 23.05.2012 riscontrava anche la richiesta di integrazioni formulata dall'Autorità di Bacino della Puglia;

con nota acquisita al prot. n. 7684 del 04.06.2013 l'Autorità di Bacino della Puglia riteneva di esprimere il proprio parere di compatibilità, con gli obiettivi e le finalità del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), e più in generale con la pianificazione a scala di bacino, precisando tuttavia che la sola realizzazione delle opere non sarà condizione sufficiente a ridurre complessivamente l'attuale livello di pericolosità geomorfologica previsto dal PAI vigente nell'area di intervento. Ciò in quanto i livelli di pericolosità individuati dal PAI nell'area di intervento sono legati a condizioni morfologiche di dissesto in atto o presumibile non esclusivamente legato alle forzanti ondose. L'eventuale modifica del livello di pericolosità attualmente individuato dal PAI nell'area in esame potrà avvenire in ogni caso a seguito della notifica, alla scrivente Autorità di Bacino, dell'atto di collaudo tecnico delle opere realizzate, integrato dalla esecuzione di un attività di monitoraggio fisico delle stesse opere, i cui risultati dovranno essere notificati sempre alla scrivente Autorità di Bacino mediante una relazione da predisporre con cadenza annuale.

Nella seduta del 02.02.2013, il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminata la documentazione agli atti, riteneva di dover esprimere parere sfavorevole di compatibilità ambientale parere le motivazioni riportate nell'allegato n. 1, accluso al presente provvedimento per farne parte integrante. Il Servizio Ecologia pertanto, con nota prot. n. 8439 del 10.09.2013, formalizzava il preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis, l. 241/90 e s.m.i. comunicando al proponente la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al già citato art 10 bis e presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicitativa.

con nota prot. n. 9566 del 14.10.2013 il Comune di Diso trasmetteva le controdeduzioni di cui al punto precedente, richiedendo contestualmente un'audizione al Comitato reg.le di V.I.A. Tale incontro avveniva nel corso della seduta del Comitato reg.le di V.I.A del 15.10.2013 e, in tale sede, venivano forniti ulteriori chiarimenti a supporto delle controdeduzioni prodotte. Pertanto lo stesso Comitato, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del

Regolamento Regionale 10/2011, preso atto dei pareri pervenuti, valutate tutta la documentazione agli atti e le controdeduzioni prodotte nonché di quanto riferito in sede di audizione, si esprimeva come da parere allegato n. 2 alla presente determina per farne parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso, fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione Politiche
energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 15.10.2013 e richiamando altresì tutte le prescrizioni espresse dagli Enti che qui si intendono integralmente riportate, giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto concernente i lavori di difesa e consolidamento costa in località Arenosa, nel Comune di Diso, proposti dall' Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, della medesima amministrazione comunale;
- di specificare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall' acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di precisare che ove, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi al progetto oggetto del presente provvedimento, dovessero essere richieste modifiche progettuali, queste ultime dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'autorità competente in materia di VIA;
- di notificare il presente provvedimento al proponente ed a tutti gli altri enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto